



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 aprile 2008 (28.04)
(OR. en)**

8707/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0236 (CNS)**

**CATS 34
DROIPEN 38**

RISULTATI DEI LAVORI

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| del: | Consiglio "Giustizia e affari sociali" |
| in data: | 18 aprile 2008 |
| n. doc. prec.: | 7785/3/08 REV 3 CATS 24 DROIPEN 30 + COR 1 REV 1 |
| Oggetto: | Decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo |

1. La Commissione europea ha adottato il 6 novembre una proposta che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo (14960/07 CATS 122 DROIPEN 104 + ADD 1 + ADD 2). L'obiettivo della proposta è aggiornare la decisione quadro e allinearla alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, includendo la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, ma nel contempo non interferendo con il quadro legislativo dell'Unione europea e segnatamente con la decisione quadro 2002/475/GAI.
2. Nella riunione del 18 aprile 2008, il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta, fatti salvi l'ulteriore esame parlamentare in taluni Stati membri e il parere del Parlamento europeo, che sarà esaminato quanto prima. Il risultato delle discussioni del Consiglio figura nell'allegato.

Proposta di decisione quadro del Consiglio
che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, paragrafo 1, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Il terrorismo costituisce una delle più gravi violazioni dei valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali sui quali è fondata l'Unione europea. Esso rappresenta inoltre uno dei più seri attentati ai principi di democrazia e di stato di diritto che sono comuni agli Stati membri e sui quali si fonda l'Unione europea.
- (2) La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro il terrorismo rappresenta la base della politica antiterrorismo dell'Unione europea. L'elaborazione di un quadro giuridico comune a tutti gli Stati membri e, nella fattispecie, di una definizione armonizzata dei reati di terrorismo, ha consentito la definizione e lo sviluppo della politica antiterrorismo dell'Unione europea nel rispetto dei diritti fondamentali e dello stato di diritto.

¹ [...]

² [...]

- (3) In questi ultimi anni la minaccia del terrorismo si è rafforzata ed evoluta rapidamente; il modus operandi degli attivisti e dei sostenitori del terrorismo si è modificato, i gruppi gerarchicamente strutturati hanno ceduto il posto a cellule semiautonome con legami piuttosto allentati. Tali cellule si collegano a reti internazionali e ricorrono sempre più alle nuove tecnologie, in particolare a Internet.
- (4) Internet è utilizzato per ispirare e mobilitare reti terroristiche locali e singoli individui in Europa e costituisce inoltre una fonte di informazioni sulle risorse e i metodi terroristici, fungendo così da "campo di addestramento virtuale". Attività quali la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici si sono moltiplicate, a un costo e con un rischio estremamente bassi.
- (5) Il programma dell'Aia sottolinea che, ai fini di un'efficace prevenzione e lotta al terrorismo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, le attività degli Stati membri non devono essere confinate al mantenimento della propria sicurezza ma devono concentrarsi anche sulla sicurezza dell'Unione nel suo complesso.
- (6) Il Piano d'azione sull'attuazione del Programma dell'Aia ricorda che per fronteggiare il terrorismo è necessaria una risposta globale e che non è possibile ignorare le aspettative dei cittadini e l'Unione ha il dovere di rispondervi. Inoltre, afferma che occorre privilegiare i vari aspetti della prevenzione, della preparazione e dell'intervento per migliorare e, se del caso, integrare la capacità degli Stati membri di lottare contro il terrorismo, privilegiando in particolare la selezione e il finanziamento delle forze di sicurezza, l'analisi dei rischi, la protezione delle infrastrutture critiche e la gestione degli interventi in caso di crisi.
- (7) La presente proposta prevede l'incriminazione per i reati connessi al terrorismo al fine di contribuire all'obiettivo politico più generale della prevenzione del terrorismo, riducendo la diffusione di materiale che possa istigare alla perpetrazione di attentati terroristici.

- (8) La risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1624 (2005) esorta gli Stati ad adottare le opportune e necessarie misure e, conformemente agli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto internazionale, a vietare per legge l'istigazione a commettere atti terroristici e a prevenire tale comportamento. La relazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite "Uniti contro il terrorismo: raccomandazioni per una strategia antiterrorismo globale", del 27 aprile 2006, interpreta la suddetta risoluzione come una base che permette l'incriminazione per l'istigazione a commettere atti di terrorismo e il reclutamento a tal fine, anche attraverso Internet. Nella strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 gli Stati membri dell'ONU hanno dichiarato di essere decisi a esplorare modalità e strumenti al fine di coordinare le azioni a livello internazionale e regionale per contrastare il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni via Internet.
- (9) La Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo vincola gli Stati contraenti a considerare reati punibili la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, se commessi illecitamente e intenzionalmente.
- (10) La definizione di reati di terrorismo, tra cui i reati connessi ad attività terroristiche, dovrebbe essere oggetto di un'ulteriore armonizzazione in tutti gli Stati membri al fine di includere la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, se commessi intenzionalmente.
- (11) Dovrebbero essere previste pene e sanzioni per le persone fisiche e giuridiche che hanno commesso il reato, o sono responsabili, di pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo, reclutamento e addestramento a fini terroristici, se commessi intenzionalmente. Tali forme di comportamento dovrebbero essere punibili in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che siano commessi attraverso Internet o no.
- (12) Dovrebbero essere istituite ulteriori regole in materia di giurisdizione per garantire che la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici possano essere oggetto di efficaci azioni penali quando hanno come obiettivo o come effetto la commissione di un reato di terrorismo soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro.

- (13) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri unilateralmente e quindi, essendo necessarie norme armonizzate su scala europea, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, l'Unione può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà. Conformemente al principio di proporzionalità, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.
- (14) L'Unione osserva i principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e ribaditi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie ai capi II e VI. La presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare i diritti o le libertà fondamentali quali libertà di espressione, di riunione o di associazione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, compreso il rispetto della riservatezza della corrispondenza.
- (15) La pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici sono reati intenzionali. Pertanto, la presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare la diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici o di comunicazione. L'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo, non rientra nell'ambito di applicazione della presente decisione quadro e, in particolare, della definizione di pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo.
- (16) L'attuazione dell'incriminazione ai sensi della decisione quadro dovrebbe essere proporzionata alla natura e alle circostanze del reato, nel rispetto delle finalità legittime perseguite e della loro necessità nel contesto di una società democratica, escludendo qualunque forma di arbitrarietà o di discriminazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

La decisione quadro, del 13 giugno 2002, relativa alla lotta contro il terrorismo è modificata come segue:

- (1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 3

Reati connessi ad attività terroristiche

1. Ai fini della presente decisione quadro, si intende per
 - (a) "pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo", la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio con l'intento di istigare a commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), qualora tale comportamento – che preconizzi direttamente o indirettamente reati di terrorismo – dia luogo al rischio che possano essere commessi uno o più reati;
 - (b) "reclutamento a fini terroristici" l'induzione a commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all'articolo 2, paragrafo 2;
 - (c) "addestramento a fini terroristici" l'atto di fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), nella consapevolezza che le istruzioni impartite sono intese per conseguire tale obiettivo.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che siano considerati reati connessi ad attività terroristiche i seguenti atti intenzionali:
- (a) pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo;
 - (b) reclutamento a fini terroristici;
 - (c) addestramento a fini terroristici;
 - (d) furto aggravato con l'intenzione di commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
 - (e) estorsione commessa con l'intenzione di perpetrare uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
 - (f) redazione di un falso documento amministrativo con l'intenzione di commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).
3. Perché un atto sia punibile conformemente al paragrafo 2 non è necessario che sia stato commesso un reato di terrorismo."

- (2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 4

Istigazione, concorso, tentativo

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso punibile il concorso in uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 ed agli articoli 2 o 3.
- 1bis. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia resa punibile l'istigazione a commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 2 o all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da d) a f).
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso punibile il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da d) a f) esclusi la detenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) e il reato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i).
3. Ciascuno Stato membro può decidere di adottare le misure necessarie affinché sia reso punibile il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c)."

Articolo 1bis

La presente decisione quadro non ha l'effetto di imporre agli Stati membri di prendere misure che siano in contrasto con i principi fondamentali riguardanti la libertà di espressione, in particolare la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, quali risultano dalle tradizioni costituzionali o dalle norme che disciplinano i diritti e le responsabilità della stampa o di altri mezzi di comunicazione, nonché le relative garanzie procedurali, quando tali norme riguardano la determinazione o la limitazione della responsabilità.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il ...*. Nell'attuazione della presente decisione quadro, gli Stati membri garantiscono che l'incriminazione è proporzionata alle finalità legittime perseguite e necessaria in un contesto di società civile ed esclude qualunque forma di arbitrarietà o di discriminazione.
2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che adottano per recepire nella legislazione nazionale gli obblighi imposti dalla presente decisione quadro entro il ...*. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni e di una relazione della Commissione, il Consiglio esamina, entro il ...**, se gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

Articolo 3

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

* *Due anni dopo l'entrata in vigore della decisione quadro*

** *Tre anni dopo l'entrata in vigore della decisione quadro*